

COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
DAVANTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
DA PARTE DI ANZIANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/13 dd. 02.10.1997 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 14.10.2014**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DA PARTE DI ANZIANI

Art. 1

Il Comune di Levico Terme istituisce il servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole dell'obbligo. Detto Servizio affidato a persone anziane, privo di poteri repressivi e impositivi che rientrano esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali degli organi di polizia all'uopo preposti, tende a tutelare la sicurezza degli alunni che raggiungono la scuola soli ed è rivolto sia a facilitare l'attraversamento della strada nelle vicinanze delle scuole sia ad impedire eventuali molestie agli alunni stessi, permettendo con ciò agli anziani un loro reinserimento in attività socialmente utili. In via eccezionale tale servizio potrà attuarsi nel bus adibito al trasporto degli alunni.

Art. 2

L'attivazione del servizio viene disposta dalla Giunta Comunale all'inizio di ogni anno scolastico, precisando i punti presidiati e le fasce orarie di svolgimento dell'attività, nonché il numero di operatori che si intendono coinvolgere per coprire le esigenze ivi rappresentate.

I cittadini che presteranno la loro opera, uomini e donne, devono avere più di 50 anni di età all'atto dell'incarico ed essere riconosciuti idonei all'attività da parte dei competenti servizi sanitari.

Art. 3

Il Comune contrarrà a favore dei sorveglianti incaricati, regolare assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni in cui i sorveglianti dovessero incorrere nell'ambito del servizio svolto.

Art. 4

In segno di riconoscimento gli addetti saranno muniti di un bracciale ed eventualmente di una bretella arancione ai fini della loro sicurezza nella circolazione, nonché di una paletta di segnalazione.

Art. 5

L'incarico a privati cittadini non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con il Comune di Levico Terme, né a tempo indeterminato né determinato, bensì un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, comportante l'esercizio di un'attività meramente occasionale che sarà rescindibile in qualsiasi momento per rinuncia o, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio.

Il Comune potrà altresì in alternativa all'incarico a privati cittadini di cui al precedente comma 1, affidare ad Associazioni comunali di volontariato la gestione del

servizio di cui al presente regolamento previo riconoscimento di un contributo finanziario all'Associazione incaricata. (*)

() comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 dd. 14.10.2014*

Art. 6 (*)

L'incarico a privati cittadini di cui al precedente art. 5, comma 1, sarà retribuito con un compenso determinato dalla Giunta Comunale e che potrà essere soggetto ad adeguamento annuale.

In caso di affidamento ai sensi del precedente art. 5, comma 2, la Giunta Comunale determina altresì il relativo contributo finanziario da riconoscere alle Associazioni locali.

() articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 dd. 14.10.2014*

Art. 7

L'organizzazione tecnica ed il controllo del servizio sono affidati al Comando di Polizia Municipale sulla base delle direttive emanate dall'Amministrazione comunale.

Il controllo delle prestazioni viene formalizzato mediante la sottoscrizione di un foglio-presenze depositato presso la Segreteria di ciascuna scuola presidiata.

* * *